

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3704 del 23/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio di rottami ferrosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3826 del 23/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio di rottami ferrosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D. Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 04/01/2021, acquisita al Prot. Com.le 259 del 05/01/2021 e da Arpae al PG/2021/1947 del 08/01/2021, dall'**Impresa Individuale EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA** nella persona di Nicola Bianchi, in qualità di delegato dalla Titolare, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Emilia Est n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a commercio di rottami ferrosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che l'Impresa Individuale Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di autodemolizione e messa in riserva rifiuti metallici;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 3510 del 15/02/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/24228 del 16/02/2021, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 19/02/2021 con Nota Prot. Com.le 3957, acquisita da Arpae al PG/2021/27126, il SUAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;

Atteso che in data 11/05/2021 la ditta ha trasmesso sia le integrazioni richieste, acquisite al prot. Com.le 10098 e da Arpae al PG/2021/74685 del 12/05/2021;

Visto che in data 22/06/2021, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 13337 e da Arpae al PG/2021/99942 del 25/06/2021;

Considerato che in merito alla documentazione trasmessa relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15929 del 16/07/2021, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto del documento denominato "Valutazione di impatto acustico" presentato contestualmente all'istanza, pervenuto all'Ente mediante P.E.C. in data 05.01.2021 ed assunto al protocollo comunale al n° 529/2021, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura: Atto Prot. Com.le 16400 del 23/07/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/115504, a firma della Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA** (P.IVA 04486730403) con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2, **per l'insediamento adibito a commercio di rottami ferrosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 2.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA

PREMESSA

Visto:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA, relativamente allo scarico di acque di prima pioggia dell'insediamento adibito a commercio rottami ferrosi sito in via Emilia Est 2, in data 04/01/2021 ed acquisita al protocollo comunale 00259 e successive integrazioni;
- il parere n. 62625/2021 di HERA SPA – Direzione Acqua, acquisito al Prot. Com.le 14719 del 05/07/2021;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma
- Indirizzo insediamento:	via Emilia Est 2, Savignano sul Rubicone
- Destinazione uso insediamento:	Commercio rottami ferrosi
- Tipologia scarico:	Acque di prima pioggia
- Ricettore scarico:	Fognatura nera "tipo A"
- Sistemi trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore
- Impianti finale di trattamento:	Impianto depuratore Bastia, via Rubicone Destra 1950 Fiumicino – Savignano sul Rubicone

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, provenienti dall'insediamento di cui in premessa, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area 1586 mq.**
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia 10,40 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi

esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

- 5) Il volume utile della vasca di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire nella rete fognaria nera.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.